

Penale Sent. Sez. 3 Num. 46397 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udiienza: 22/06/2017

### SENTENZA

sul ricorso proposto dal

██████████, nato a ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 6/12/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 29/02/2016, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa aveva rigettato la richiesta di convalida del sequestro d'urgenza, disposto dal Pubblico ministero, di un immobile sito nella Via ██████████ di ██████████, di proprietà di ██████████ e nella disponibilità di ██████████ e di ██████████, indagati per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Con ordinanza del 3/03/2016, emessa su appello del Pubblico ministero, il Tribunale del riesame di Siracusa aveva, nondimeno, disposto il sequestro preventivo dell'immobile. Tale provvedimento, peraltro, non era stato sottoposto a ricorso per cassazione.

2. Successivamente, con nuova ordinanza emessa in data 11/11/2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa aveva disposto il dissequestro del bene. Tuttavia, con ordinanza emessa in data 6/12/2016 il

Tribunale del riesame di Siracusa, a seguito di nuovo appello da parte del pubblico ministero, annullò il provvedimento di revoca della misura cautelare.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [REDACTED], a mezzo del difensore fiduciario, deducendo con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla totale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, in particolare con riferimento alla circostanza che il ricorrente fosse il proprietario dell'immobile e non avesse assunto, in relazione al procedimento principale, la qualità di indagato.

4. In data 21/04/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato in cancelleria le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Preliminarmente, è necessario ricordare che, in materia di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, venendo, quindi, preclusa, in questa sede, ogni censura attinente ai vizi della motivazione, salvo il caso della motivazione assolutamente mancante, che determinando la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. finisce per risolversi, appunto, in una violazione di legge e salvo il caso della motivazione apparente, tale cioè da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non può, dunque, essere censurata la illogicità manifesta della motivazione (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, dep. 8/02/2017, Zaharia, Rv. 269119), che può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).

Sempre in premessa, va osservato che l'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è di per sé elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Malgioglio, Rv. 239700), fermo restando che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del



*periculum in mora* in termini di probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato (di recente, in questi termini, Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, dep. 9/11/2016, Domus Milano S.p.a., Rv. 268172).

3. Nel caso di specie, nonostante il contrario assunto della difesa, il provvedimento impugnato non è affatto mancante della motivazione.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha puntualmente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto l'illegittimità dell'ordinanza di dissequestro, sottolineando, in primo luogo, come il giudice della cautela sia incorso in un evidente errore laddove, nell'affermare di non avere deliberato la revoca della misura, ha mostrato di non essere a conoscenza della prima ordinanza del Tribunale del riesame (o comunque di averla del tutto pretermessa nella propria valutazione), avendo indicativamente qualificato come "incomprensibile" la sottoposizione a vincolo del bene nonostante il proprio provvedimento di rigetto della richiesta di convalida.

Inoltre, il tribunale siracusano ha ribadito l'argomento, certamente fondato, secondo cui il sequestro dell'immobile, disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1 cod. proc. pen. fosse pienamente giustificato dalla necessità di impedire che lo stesso, già impiegato per commettere i delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e ritenuto ancora nella disponibilità di [REDACTED] e [REDACTED], fosse suscettibile di un ulteriore impiego criminoso, avuto riguardo a una pluralità di elementi indiziari (la suddivisione in due unità abitative dell'appartamento da parte di [REDACTED], al quale, secondo un condomino, [REDACTED] aveva venduto l'immobile circa dieci anni prima, e il rinvenimento, nella spazzatura del medesimo, di custodie di profilattici; la disponibilità delle chiavi in capo allo stesso [REDACTED], il quale pagava anche le spese condominiali; la presenza in pianta stabile di tre transessuali e il viavai di persone estranee al condominio nell'appartamento). In particolare, quanto all'aspetto della proprietà dell'immobile in capo all'odierno ricorrente, i giudici del riesame hanno posto in luce le concrete circostanze di fatto che, a loro giudizio, imponevano di configurare in capo allo [REDACTED] una proprietà solo formale del bene: dalla evidenziata disponibilità di fatto dello stesso immobile in capo a [REDACTED] alle vicende del preliminare di vendita che, stipulato dalla madre di [REDACTED] con tale [REDACTED], era stato seguito da un nuovo contratto preliminare con il quale [REDACTED] aveva promesso di vendere l'immobile allo stesso [REDACTED], trasferendogli una detenzione qualificata.

Tale valutazione, all'evidenza, costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito, che in quanto adeguatamente motivato si sottrae a ogni possibile censura da parte del giudice di legittimità, il



quale, come osservato, esaurisce il suo controllo con riferimento alla semplice violazione di legge, nel caso di specie chiaramente mancante.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

**PER QUESTI MOTIVI**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22/06/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - Cod. Min. Tribunale